REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DELLA FACOLTA' DI PROSECUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE SU BASE VOLONTARIA DI CUI ALL'ART. 19 REGOLAMENTO EPPI

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA FACOLTA' DI PROSECUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE SU BASE VOLONTARIA DI CUI ALL'ART. 19 REGOLAMENTO EPPI

ART. 1 – Soggetti legittimati.

L'iscritto all'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati che abbia cessato l'attività libero professionale che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione prima di aver raggiunto l'età minima per il conseguimento del diritto a pensione, può proseguire a titolo volontario il versamento dei contributi all'Ente a condizione che:

- a) sia mantenuta l'iscrizione nell'Albo;
- b) si possa far valere un'anzianità contributiva di almeno un anno nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda ovvero un'anzianità contributiva di almeno tre anni qualunque sia l'epoca del versamento.

La facoltà di proseguire la contribuzione in forma volontaria è personale e si estingue con il decesso dell'iscritto.

Gli eredi aventi diritto possono tuttavia effettuare versamenti per i periodi compresi fra la data di decorrenza dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria e quella di decesso dell'iscritto qualora l'evento si sia verificato anteriormente al rilascio dell'autorizzazione e sempre che i contributi volontari siano determinanti per il diritto a pensione.

L'iscritto che al momento della domanda, per effetto di diversa attività lavorativa, risulti iscritto all'Assicurazione Generale Obbligatoria, a forme di previdenza alternative di tale assicurazione, alle gestioni speciali dei lavorativi autonomi e alle Casse di previdenza dei liberi professionisti non può ottenere l'autorizzazione alla contribuzione volontaria.

Non può ottenere l'autorizzazione alla contribuzione volontaria neppure l'iscritto che al momento della domanda sia titolare di pensione diretta a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, a forme di previdenza alternative di tale assicurazione, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alle Casse di previdenza dei liberi professionisti.

La contribuzione volontaria è invece ammessa – fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) – a favore dell'iscritto titolare di assegno di invalidità.

ART. 2 – Rilevanza ai fini previdenziali della contribuzione volontaria.

La contribuzione volontaria è equiparata a quella obbligatoria sia ai fini dell'anzianità contributiva sia per la determinazione della misura della pensione.

ART. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.

La domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Ente.

L'Ente entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda ne verifica la correttezza e la sussistenza dei requisiti che la legittimano. Nel medesimo termine procederà, ove necessario, alla richiesta di integrazione della stessa.

La documentazione dovrà essere prodotta, a pena di decadenza della domanda presentata, entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente.

Decorso il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda senza che l'Ente si sia pronunciato, la stessa si intenderà accolta.

Il provvedimento di rigetto della domanda di contribuzione volontaria da parte degli uffici dell'Ente deve essere motivato e comunicato nel termine di 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricevimento della domanda stessa, con esplicita menzione della facoltà di proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione. Il reclamo deve essere presentato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del provvedimento di rigetto.

ART. 4 — Termini di decorrenza dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria ed efficacia dell'autorizzazione.

L'autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'autorizzazione potrà decorrere, dietro espressa richiesta dell'iscritto, dal 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'attività libero professionale qualora la stessa sia intervenuta successivamente al 15 del mese, ovvero dal 1° giorno del mese di cessazione dell'attività libero professionale qualora la stessa sia intervenuta in giorno pari o antecedente al 15 del mese, a condizione che la domanda pervenga entro e non oltre sei mesi dalla data di cessazione dell'attività libero professionale.

L'autorizzazione non è soggetta a revoca sempre che permangano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e che non sopravvengano le cause ostative di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo.

L'autorizzazione è revocata nell'ipotesi in cui l'iscritto che abbia interrotto il versamento dei contributi volontari non lo riprenda entro sei mesi dalla scadenza prevista per l'ultimo pagamento e la revoca ha effetto dall'anno di competenza successivo a quello compiutamente versato.

Qualora l'autorizzazione venga meno per una delle cause di cui ai commi 3 e 4, l'iscritto che voglia essere ammesso nuovamente alla contribuzione volontaria dovrà ripresentare l'apposita domanda.

ART. 5 – Misura della contribuzione.

L'iscritto autorizzato al versamento della contribuzione volontaria è tenuto al versamento della contribuzione soggettiva nonché di quella integrativa e di maternità.

L'iscritto all'atto della presentazione della domanda deve indicare l'ammontare annuo della contribuzione soggettiva che intende versare la quale, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimale previsto dall'articolo 3, comma 3, del vigente Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza dell'EPPI, né superiore all'ultimo contributo dovuto e calcolato sulla base del reddito professionale prodotto nell'anno precedente la cessazione dell'attività libero professionale.

La determinazione di cui al precedente comma si intende ferma sino a successiva espressa modificazione che dovrà essere comunicata entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno

La contribuzione integrativa dovuta è pari al minimo previsto dall'articolo 4 del Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza dell'EPPI, indipendentemente dall'entità della contribuzione soggettiva.

La contribuzione di maternità dovuta è pari a quanto previsto dall'articolo 18, comma secondo, del Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza dell'EPPI.

La contribuzione soggettiva dovuta è annualmente rivalutata in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat.

ART. 6 - Frazionamento dei contributi.

La contribuzione volontaria è soggetta a frazionamento, a seguito di apposita comunicazione dell'iscritto, secondo le regole generali di cui all'art. 5, 1° comma, del Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza dell'EPPI, indipendentemente però dall'ammontare della contribuzione assunta a base della stessa contribuzione volontaria

Il contributo di maternità non è frazionabile ed è dovuto per intero anche nell'ipotesi di cui al comma precedente.

ART. 7 - Modalità di pagamento.

Il pagamento della contribuzione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, avviene in due rate: la prima in acconto, entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda, per un importo pari al sessanta per cento dei contributi complessivi dovuti, eventualmente frazionato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi da coprire con la contribuzione volontaria; la seconda a saldo nell'anno successivo la presentazione della domanda entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento, senza maggiorazioni, dell'IRPEF.

Nell'ipotesi in cui la domanda di ammissione alla contribuzione volontaria venga presentata successivamente al 1° ottobre, il versamento della contribuzione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, avverrà in unica soluzione a saldo entro trenta giorni dalla data di pagamento dell'IRPEF senza maggiorazioni.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di versamento che saranno indicate dall'Ente determina la revoca del diritto alla contribuzione volontaria, e le somme versate saranno imputate agli anni di corrispondenza secondo la regola di cui ai precedenti articolo 4, comma 4 e articolo 6, purché l'iscritto abbia inviato apposita comunicazione attestante la data dalla quale vuole interrompere la contribuzione volontaria.

ART. 8 - Ritardato pagamento dei contributi.

Il ritardo nel pagamento dei contributi volontari è assoggettato alle stesse norme previste dall'art. 9 del vigente Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza dell'EPPI.

ART. 9 - Rivalutazione dei contributi.

I contributi soggettivi volontari, in armonia con le disposizioni previste per i contributi soggettivi obbligatori, si rivalutano su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL).

ART. 10 – Deducibilità dei contributi.

I contributi soggettivi e di maternità sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 11 - Rinuncia.

L'iscritto può revocare la sua richiesta di ammissione al versamento della contribuzione volontaria in qualunque momento precisando la data dalla quale vuole far cessare la contribuzione volontaria.

ART. 12 - Rinvio.

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alle norme previste dalla legislazione vigente nonché al Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza dell'EPPI.

ART. 13 - Norme transitorie.

Possono essere coperti da contribuzione volontaria gli anni precedenti l'approvazione del presente regolamento a decorrere dal primo gennaio 1996, purché:

- a) l'iscritto sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
- b) presenti domanda di contribuzione volontaria entro i successivi 6 mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento;
- c) provveda al versamento degli importi dovuti, entro i 60 giorni successivi alla data di accoglimento della domanda di contribuzione volontaria.

Le contribuzioni soggettive così dovute saranno rivalutate, secondo quanto previsto al precedente articolo 9, ma a decorrere dal 31/12 dell'anno successivo alla data del versamento.

Possono, altresì, essere coperti da contribuzione volontaria anche gli anni precedenti la presentazione della domanda purché:

- a) l'iscritto sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
- b) presenti domanda di contribuzione volontaria;
- c) provveda al versamento degli importi dovuti, entro i 60 giorni successivi alla data di accoglimento della domanda di contribuzione volontaria.

Le contribuzioni soggettive così dovute saranno rivalutate, secondo quanto previsto al precedente articolo 9, ma a decorrere dal 31/12 dell'anno successivo alla data del versamento.